



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 101 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

- Che con contratto del 24.04.1998, Rep. 365, il Comune di San Nicandro Garganico affidava in concessione la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di rete cittadina di gas metano alla PITTA Costruzioni S.p.A.;
- Che sono sorte divergenze sull'interpretazione dell'art. 14 del citato contratto;
- Che, in base al detto articolo, la PITTA Costruzioni ha richiesto il pagamento della somma di € 2.566.764,96 al Comune con note del loro legale di fiducia, delle quali l'ultima pervenuta il 11.06.'04, prot. 8052;
- Che questa Amministrazione intende cautelarsi immediatamente attraverso la nomina di un legale di fiducia, cui affidare già da questo momento l'intera pratica;
- Che questa Amministrazione ha già affidato allo Studio Legale ZACCAGNINO, con delibera di G. C. n°232/'03 del 27.11.2003 mandato per rappresentarlo nella procedura d'infrazione 5260/1999;
- Che quindi lo Studio Legale citato già conosce in parte la vicenda contrattuale con la PITTA Costruzioni;
- Che occorre comunque conferire incarico specifico ai predetti legali al fine di abilitarli specificatamente alla trattazione della presente vertenza;

Da tanto premesso, con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di conferire mandato, per le ragioni suesposte, allo Studio Legale associato "ZACCAGNINO" degli avv.ti Alfonso e Gianmario ZACCAGNINO di rappresentare il Comune di San Nicandro Garganico nella pretesa avanzata dalla ditta PITTA Costruzioni cui in epigrafe;
2. al predetto Studio Legale si conferisce altresì pieno mandato sia per ogni valutazione della vicenda che per esperire ogni utile attività, nessuna esclusa, al fine di tutelare e garantire le ragioni dell'Ente in questa specifica procedura;



3. di dare atto che il citato Studio Legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G. C. n° 195 del 07.06.2000;
4. di demandare al Capo del I Settore ogni ulteriore incombenza del caso;
5. di dichiarare la presente delibera immed/te esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 102 DEL 2004

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del I Settore dott.ssa Antonietta Santodirocco per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- la G.C. con proprio atto deliberativo n. 86 dell'11.5.2004 ha provveduto alla presa d'atto del Protocollo di Intesa per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito territoriale del Distretto n. 2 del l'A.U.S.L. FG/1, sottoscritto in data 30.04.2004 dai Comuni di san Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico;
- così come previsto dalla L. R. n. 17/2003 ed in attesa dell'approvazione da parte della Regione Puglia del Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- nel suddetto Protocollo d'Intesa, fra le altre cose, viene istituito il Coordinamento Istituzionale, organo politico- istituzionale, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo per l'avvio della pianificazione zonale;

Considerato che, per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale si è reso necessario provvedere alla predisposizione di un apposito disciplinare, siglato dai rappresentanti dei quattro Comuni facenti parte del Distretto di cui trattasi in data 21.05.2004 e che, allegato al presente atto ne forma parte integrante;

Vista la Legge n. 328/2000;

Vista Legge Regionale n. 17/2003;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato Disciplinare per il Funzionamento del Coordinamento Istituzionale sottoscritto in data 21.05.2004 fra le Amministrazioni Comunali dei Comuni di San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Sa Giovanni Rotondo e Rignano Garganico;
2. di precisare che il Disciplinare di cui trattasi costituisce provvedimento di completamento del Protocollo d'Intesa già sottoscritto in data



sannicandroorganico.org

30.04.2004 con presa d'atto da parte di questa Pubblica Amministrazione con atto deliberativo n. 86 in data 11.5.2004;

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata unanime votazione effettuata ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. N. 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 103 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

PREMESSO

- in data 22 ottobre 2003 la delegazione trattante per la contrattazione decentrata ha stipulato il contratto integrativo sulla maggiorazione dell'indennità di posizione (Allegato "1");
- che l'art. 1 del contratto integrativo prevede che : ".....L'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al segretario e non può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento. Ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione:";
- che il predetto art. 1 del contratto integrativo prevede la possibilità di concedere la maggiorazione della retribuzione di posizione sulla base delle condizioni di cui all'allegato "A" al contratto e secondo i criteri e parametri previsti ;
- che, in particolare, la d.ssa Antonietta SANTODIROCCO – Titolare della Segreteria Comunale del Comune di San Nicandro Garganico - si trova nelle seguenti condizioni oggettive e soggettive previste dalla tabella "A" allegata al contratto integrativo :

CONDIZIONI OGGETTIVE

- Lettere A) – B) – C) – E) – G) – H)- I)

CONDIZIONI SOGGETTIVE

- Lettere A) – B) – J) - K) – L)– N)- P)

PRECISATO che , in particolare, il Sindaco con proprio decreto n°8 in data 10/Maggio/2004 ha conferito alla D.ssa Antonietta SANTODIROCCO nella sua qualità di titolare della segreteria comunale di questo Comune, l'incarico di Responsabile del 1° Settore "Affari Generali " e del 2° Settore "Vigilanza Municipale e Protezione Civile" (Allegato "2");



CONSIDERATO che la d.ssa A. SANTODIROCCO ha la qualifica di segretario iscritto nella Fascia "A" gode di una retribuzione di posizione di € annui 18592,44;

RITENUTO di dover fissare la maggiorazione della retribuzione di posizione, spettante alla D.ssa A. SANTODIROCCO per la particolarità della funzione esercitata in questo Ente, con riguardo alle responsabilità assegnategli e agli incarichi conferiti, nella misura del 50%, e quindi, per Euro 9296,23 annui lordi con decorrenza dal 7 maggio 2004, in considerazione anche della complessità organizzativa, corrispondente all'articolazione strutturale dell'Ente, ai caratteri del suo assetto organizzativo e alle conseguenti competenze organizzative e relazionali verso l'interno e verso l'esterno richieste a questo Segretario;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dover fissare la maggiorazione della retribuzione di posizione, spettante al Segretario D.ssa Antonietta SANTODIROCCO, per la particolarità della funzione esercitata in questo Ente, nella misura del 50% e quindi, 9296,22 annui lordi con decorrenza 7 Maggio 2004 (art.4 contratto integrativo stipulato il 22 ottobre 2003);
2. Di imputare la spesa al cap. 1021 del corrente esercizio finanziario;
3. Di autorizzare il responsabile del servizio economico e finanziario a prevedere nel bilancio di previsione degli esercizi successivi, al momento della loro redazione, la necessaria copertura finanziaria.
4. Rendere il presente deliberato immediatamente esecutivo.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 104 DEL 2004

Premesso che:

la commissione cimiteriale, appositamente nominata nella seduta del 15.11.2002, si è riunita in data 05.12.2003 e successivamente in data 14.04.2004 per la discussione del seguente accapo:

- approvazione bozza di graduatoria per la concessione dei suoli cimiteriali;
- varie ed eventuali;

Ciò premesso;

Visto il verbale della seduta del 05.12.2003;

Visto il verbale del 14.04.2004;

Preso atto delle determinazioni assunte definitivamente dalla Commissione, qui di seguito riassunte nelle parti più salienti:

Intanto occorre considerare che poiché l'istruttoria espletata aveva evidenziato la presenza di richiedenti risultanti già titolari di precedenti concessioni di loculi comunali ovvero ottenute dalle varie Confraternite del luogo, si predisponeva:

"- di acquisire dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine all'assenza di qualsiasi genere di concessione pregressa in atto, sia del titolare l'istanza, sia dei componenti il N.F. dichiarato, al fine di evitare ogni accavallamento o raddoppio di concessioni a discapito del cittadino che avanzava per la prima volta un'istanza in tal senso;

- di acquisire l'impegno degli aspiranti, alla rinuncia alle concessioni pregresse in atto, da confermarsi prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune dell'elenco-graduatoria, mediante Dichiarazione – Attestazione dei competenti Priori, con l'avvertenza che in caso di mancato assolvimento degli impegni assunti, si sarebbe automaticamente caducato il diritto alla concessione del suolo.

In ogni caso, all'atto del pagamento dell'acconto, così come previsto dal Regolamento, ogni aspetto istruttorio si sarebbe inteso compiuto nella forma e nella sostanza, con l'apposita certificazione del soggetto "concedente",



circa l'avvenuta cessazione del contratto in atto, ovvero autorizzazione al godimento temporaneo o perpetuo di un qualsiasi manufatto cimiteriale singolo o collettivo al quale facesse riferimento.

In ordine alla composizione del nucleo familiare, si stabiliva quanto riportato ai successivi punti a), b) e c), considerando che:

1) la concessione di suoli cimiteriali per l'edificazione di manufatti ad uso privato, si basa sulla presenza di due elementi quali l'età minima del richiedente e la consistenza del N.F.;

2) la consistenza del N.F. dichiarato determina il fabbisogno e quindi l'individuazione della tipologia di suolo più confacente alle esigenze del richiedente;

3) il suolo per l'edificazione del "Colombario" consente la realizzazione di n.5 loculi ed altrettante cellette-ossario e quello per l'edificazione della cappella gentilizia n.10 loculi e relative cellette-ossario;

4) l'azione dell'A.C., nell'obiettivo di pervenire al soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza interessata alla concessione di un suolo cimiteriale, ponendo la doverosa attenzione alle richieste incompatibili, deve necessariamente rapportarsi alla consistenza del N.F. dichiarato al momento della richiesta, eventualmente integrato nella fase istruttoria delle richieste stesse;

Pertanto:

a) il nucleo verosimilmente e ragionevolmente accettabile, è quello composto da persone almeno maggiorenni e non certo da bambini in tenera età, trattandosi di concessioni di durata novantanovenale;

b) il fabbisogno comunque determinato, utile ai fini della concessione delle aree, non può essere inferiore al 60% in rapporto al numero di loculi realizzabili, considerata la disponibilità di suoli per le diverse tipologie, capaci di soddisfare le diverse esigenze familiari, anche in rapporto ai costi di concessione, i quali nella misura già stabilita, ne permettono l'accessibilità a larghissime fasce di utenza.

c) deve porsi inoltre la necessità di inserire nel contratto che verrà stipulato, tutti i nominativi dei componenti il N.F., al fine di evitare future richieste ed eventuali ulteriori concessioni in favore degli stessi, qualora persone viventi;



Inoltre su ulteriore proposta del Sindaco presidente, la Commissione ha concordato nell'inclusione negli elenchi-graduatoria, anche degli aspiranti nati sino al 1943 sia per colombario sia per cappella gentilizia, avendo gli stessi già maturato, il requisito minimo dell'età alla data di determinazione e specificazione degli elementi utili per l'applicazione delle norme regolamentari.

Pertanto, su proposta unanime della Commissione, veniva disposto che:

- oltre alle istanze già istruite ai sensi del vigente Regolamento, restino incluse tra gli aspiranti anche quelle presentate dai cittadini il cui requisito dell'anzianità minima sia maturato nell'anno 2003, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la chiusura dei termini di presentazione prestabiliti (marzo 2000) e la fase procedimentale raggiunta;

Per dette istanze, si procederà mano a mano a completare l'istruttoria allorquando, dopo la formale presa d'atto da parte della Giunta Comunale dell'elenco-graduatoria così come formata e sottoposta alla Commissione, si verificasse una rimanenza di suoli disponibili, dopo che sia stata completata positivamente l'istruttoria delle istanze che le precedono, messa in atto con le modalità sopra descritte e si sia confermata la concessione mediante il versamento dell'acconto.

Si è disposto inoltre che, intendendo l'A.C. riservare un pur minimo numero di suoli da utilizzare per eventi imprevedibili e di particolare interesse collettivo o speciale, della totale disponibilità di suoli per cappelle pari a n.126, n.12 restino esclusi dalle concessioni ordinarie per le quali adesso si sta operando.

Inoltre, nella formulazione degli elenchi definitivi, sia data precedenza ai richiedenti il cui nucleo familiare abbia una consistenza di almeno il 60% di componenti rispetto alla tipologia di suolo richiesta, sui richiedenti con N.F. di consistenza inferiore a detta soglia.

Infatti, conformemente ai criteri illustrati e fatti propri dalla Commissione nella seduta del 5.12.2003, coloro che avevano dichiarato, anche dopo l'eventuale integrazione, un N.F. complessivo di 5 unità viventi, non raggiungendo la quota del 60% stabilità, sono stati passati in calce.

Ancora, considerata l'ampia disponibilità di suoli per colombario rispetto alla richiesta, sono stati convocati i relativi richiedenti nati sino al 1943 al fine della loro inclusione nell'elenco-graduatoria, così come stabilito.



Dopo l'istruttoria completa di dette istanze, gli elenchi-graduatoria per i colombari hanno assunto la definitiva seguente conformazione:

- n.41 istanze valide per suolo di mq.6,50
- n.21 istanze valide per suolo di mq.5,73

Per ciò che riguarda invece l'elenco degli aspiranti al suolo per cappella, esso è rimasto invariato nella veste di elenco quantitativo, confermandosi in n.141 i nominativi potenziali concessionari, mentre ha subito una diversa articolazione la posizione degli stessi rispetto alla "graduatoria di merito", per quanto prima specificato in ordine al numero dei componenti il N.F.;

Viene puntualizzato che per coloro il cui N.F. sia risultato di oltre 6 unità, il nucleo stesso doveva risultare composto almeno da 6 unità viventi e per gli eventuali familiari già deceduti compresi nel N.F stesso, non essere ancora spirato il periodo di validità della loro concessione, ovvero tumulazione provvisoria - (anni 30) - al momento della definizione della pratica. Dette condizioni dovranno essere confermate all'atto del versamento dell'acconto previsto dal Regolamento. Le salme di familiari deceduti e tumulati prima del trentennio precedente, non possono concorrere a formare N.F., bensì possono semplicemente ottenere la possibilità di occupare una celletta-ossario.

La Commissione tutta si dichiara totalmente concorde ed esprime parere favorevole sulle ulteriori considerazioni e specificazioni che hanno reso possibile una valutazione veramente attenta ed obiettiva per i risultati che l'A.C. si prefiggeva di raggiungere e cioè quelli di consegnare alla cittadinanza la possibilità di poter realizzare un manufatto privato così evidentemente ambito, senza discriminazioni, senza percorsi preferenziali, allargato ad una fascia di utenza mai così ampia, cercando con forza e convinzione di rendere giustizia a quanti aspettavano invano da molto tempo una concessione di suolo cimiteriale.

Al Sindaco preme per aggiungere che personalmente ha voluto fortemente improntare questo grande servizio alla cittadinanza con i caratteri della trasparenza, della obiettività e anche della comprensione, come si addice al Capo politico-amministrativo di una collettività, per dare fiducia e quindi ricevere fiducia.

Sulla questione delle zone da mettere a disposizione per le assegnazioni di questa prima tornata, si è raggiunto l'unanime parere che limitatamente ai suoli per colombari, dato il loro elevato numero rispetto all'attuale richiesta, sia più opportuno concentrare le concessioni nella 1^a metà dell'ampliamento verso l'ingresso monumentale, considerando che non



potranno essere completamente realizzate nell'immediato tutte le urbanizzazioni.

Dopo ulteriore breve disamina delle planimetrie cimiteriali, la Commissione concorda altresì nell'individuare i n.12 suoli per cappella gentilizia che l'A.C. intende tenere di riserva per occasioni di particolare rilevanza, nei primi e negli ultimi di ogni lotto per un totale di dodici.

Infine, nella considerazione che per quanto accaduto, non era più possibile temporeggiare, invitava il responsabile amm.vo del procedimento a soprassedere alle convocazioni per lo scopo prestabilito nel verbale del 5.12.2003, proponendo di attuare l'acquisizione della Certificazione – Attestazione da parte dei Priori o comunque del "soggetto concedente" per la caducazione di precedenti contratti in essere), al momento della convocazione per il versamento dell'acconto, che in ogni caso potrà avvenire solo a condizione che tutte le formalità di cui innanzi sia state compiute."

Preso atto che tutto quanto precede è sostanzialmente il contenuto dei verbali redatti in occasione delle sedute della Commissione che ha operato unitamente e con il supporto fattivo e collaborativo dell'istruttore amministrativo responsabile;

Dato atto che vengono condivise le metodologie attuate per la definizione degli elenchi - graduatoria, in quanto i risultati raggiunti sono pienamente conformi agli obiettivi ed alle aspettative di questa A.C.;

Ritenuto di dover far proprie le determinazioni assunte dalla Commissione e formalizzare quanto da essa espresso e riportato nei verbali redatti sopra richiamati;

Con votazione unanime;

D e l i b e r a

- 1) di approvare e quindi far proprie le specificazioni fornite dalla Commissione cimiteriale per l'assegnazione dei suoli cimiteriali per la realizzazione di cappelle gentilizie e colombari familiari nelle aree del 2° ampliamento cimiteriale, così come esplicitate nei verbali di seduta del 05.12.2003 e del 14.04.2004, redatti in doppio originale uno dei quali di ciascuno viene allegato al solo originale del presente atto;
- 2) di ritenere conforme ai contenuti dei verbali testè citati quanto riportato per riassunto nelle premesse del presente atto significando che, avvenuta la lettura degli stessi, esso può essere approvato;
- 3) di approvare integralmente gli elenchi-graduatoria degli aspiranti alla concessione di suoli cimiteriali come infine formati e fatti propri dalla



Commissione, suddivisi per tipologia di suolo richiesta ed allegati al presente atto sub:

- lett. "A" elenco – graduatoria aspiranti al suolo per cappella gentilizia;
 - lett. "B" elenco – graduatoria aspiranti al suolo per colombario di mq.6,50;
 - lett. "C" elenco – graduatoria aspiranti al suolo per colombario di mq.5,73.
- 4) di procedere alla concessione dei suoli nel rispetto di tutto quanto stabilito dal vigente Regolamento, con le specificazioni determinate dalla Commissione e qui formalmente approvate;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo 18.08.2000 n.267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 105 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

che ogni anno questo Ente, al fine di alleviare il grave disagio in cui versa il settore zootecnico a causa delle particolari stagioni estive siccitose, provvede ad approvvigionare di acqua le aziende zootecniche locali per abbeverare il bestiame;

che il pozzo comunale in località " Piana di Sagri ", oltre ad essere utilizzato per i servizi diversi quali: il servizio antincendio, l'irrigazione del verde pubblico urbano, ecc., può, in considerazione della sua elevata potenzialità di emungitura, erogare acqua, in situazioni di straordinaria carenza idrica (periodi di siccità), per l'approvvigionamento idrico alle aziende zootecniche;

constatata la possibilità di utilizzare nelle situazioni sopra ricorrenti il pozzo comunale in questione;

ritenuto:

di dover autorizzare il responsabile del settore competente a utilizzare, nelle situazioni sopra ricorrenti, il pozzo comunale in questione previo versamento di un corrispettivo di € 1,50 per ogni autobotte inferiore a litri 6.000 e € 3,00 per quelle superiori a 6.000 litri di capacità, quale importo occorrente per sostenere le spese di gestione relative al servizio di che trattasi, nel limite massimo di un autobotte al giorno per ogni azienda zootecnica;

di dover autorizzare, altresì, solo nei casi in cui si accerti l'impossibilità dell'azienda zootecnica di disporre di un mezzo proprio, la fornitura di acqua mediante l'utilizzo dell'autobotte comunale, previo versamento di un corrispettivo di € 10,00 per ogni autobotte, quale importo occorrente per sostenere le spese di gestione relative al servizio di che trattasi, nel limite massimo di 30litri/giorno per ogni UBA allevato e comunque, qualora dovessero pervenire un numero di richieste tale da non poterle totalmente



esaudire, si procederà proporzionando il numero di viaggi effettuabili con le richieste che perverranno proporzionandole ulteriormente con il numero di UBA presenti in azienda;

vista l'attestazione del responsabile del servizio finanziario;

con voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare il responsabile del settore agricoltura, in situazioni di straordinaria carenza idrica, all'approvvigionamento di acqua alle aziende zootecniche che operano nell'agro di questo Comune, secondo le modalità riportate in premessa,
- 2) di introitare i proventi di cui sopra al Cap 3138 del Bilancio Finanziario 2004;
- 3) con separata unanime votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile;



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 106 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2002 n. 3253, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia in data 31.10.2002, è stata disposta la sospensione fino al 31.03.2003 dei versamenti dei contributi previdenziali nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data del 31.10.2002 nei sopra richiamati territori;
- con ordinanze successive del P.C.M. sono state determinate proroghe alla sospensione de qua, e, da ultimo, la proroga è stata disposta con O.P.C.M. 3354 del 07.05.2004 – art. 3, comma 2 - fino al 31.12.2005;

Rilevato che n. 97 dipendenti, per il tramite di questo Ente-datore di lavoro che ha emesso nota prot. n.3020 del 01.03.2001 integrata con successiva prot. n. 3602 del 11.03.2004, hanno inoltrato all'I.N.P.D.A.P. richiesta di sospensione del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per il periodo 01.01.2003 – 31.03.2004, nonché di rimborso di tutte le somme già versate a tale titolo dalla data della sospensione alla data della richiesta, ammontanti a complessivi € 241.868,63;

Rilevato, altresì, che con la menzionata nota prot. n. 3602/04 questo Ente ha chiesto di poter beneficiare della sospensione nonché del rimborso delle somme già versate a titolo di contributi previdenziali anche per la quota a proprio carico;

Atteso che:

- l'I.N.P.D.A.P., relativamente alla surrichiamata istanza, ha autorizzato questo Ente a provvedere alla compensazione dei contributi versati rientranti nel periodo soggetto al beneficio disposto con le ordinanze più volte citate;
- conseguentemente, la somma di € 68.196,18, comprendente la quota a carico dipendenti e quella a carico dell'Ente da versare all'I.N.P.D.A.P. a titolo di contributi previdenziali sulle mensilità di aprile 2004, è stata posta in compensazione con quanto dovuto dall'Istituto previdenziale;



Rilevato, altresì, che, a seguito della proroga disposta con O.P.C. M. n. 3354/04, questo Ente, con nota prot. n. 6861 del 19.05.2004, ha prodotto all'I.N.P.D.A.P formale istanza:

- per conto dei predetti n. 97 dipendenti, al fine di fruire del beneficio della sospensione fino al 31.12.2005;
- per ulteriori n. 2 dipendenti, non compresi nella prima richiesta, al fine di beneficiare della sospensione dei contributi previdenziali per il periodo 01.01.2003 – 31.12.2005, nonché Del rimborso di quanto già versato a tale titolo nel periodo 01.01.2003 – 31.03.2004, e ammontante a complessivi € 5.410,62;
- di fruire del beneficio della sospensione fino al 31.12.2005 anche per la quota dei contributi previdenziali a proprio carico;

Considerato che, essendo stata prorogata la sospensione dei contributi fino al 31.12.2005, non può più procedersi alla compensazione come autorizzata dall'Istituto previdenziale;

Dato atto che, comunque, la fruizione del beneficio anche per la quota a carico dell'Ente realizzerà per lo stesso un'economia fino al 31.12.2005;

Ritenuto utilizzare le somme accantonate e soggette a compensazione come innanzi esplicitato, nonché parte dell'economia che si andrà a realizzare per anticipare le somme dovute al personale dipendente da parte dell'I.N.P.D.A.P. a titolo di rimborso dei contributi previdenziali già versati in regime di sospensione, relativi al periodo 01.01.2003 – 29.02.2004 e al periodo aprile 2004, ammontanti a € 265.898,11;

D E L I B E R A

1. di anticipare al personale dipendente, che ne ha fatto formale istanza, il rimborso delle somme versate all'I.N.P.D.A.P. a titolo di contribuzione previdenziale nel periodo di vigenza del beneficio disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia in data 31.10.2002, con O.P.C.M. n. 3253 del 29.11.2002 e, con successivi provvedimenti, prorogato fino al 31.12.2005, pari a € 265.898,11;
2. di recuperare le somme così anticipate per conto dell'I.N.P.D.A.P. mediante compensazione con i versamenti, a carico dell'Ente e a carico del personale dipendente, da effettuare a partire dal 1° gennaio 2006 e fino a concorso della somma anticipata.
3. di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Ente.



sannicandrogarganico.org

4. di dichiarare la presente, a seguito di apposita unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 107 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che con deliberazioni di G.C. nn. 37 del 12/02/2004, 60 del 04.03.04 e 85 del 11.05.04 si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio di materiale esecuzione delle affissioni alla ditta Gestor S.p.A., affidataria dello stesso nei due precedenti anni, per il periodo, rispettivamente, dal 01.01.2004 al 29.02.2004, dal 01.03.2004 al 30.04.2004 e dal 01/05/04 al 31/05/04 in quanto impossibilitati ad affidare il servizio di cui sopra perché la procedura per l'espletamento della gara di affidamento non risultava completata;

Dato atto che a tutt'oggi non è ancora possibile affidare il servizio in quanto, pur avendo nominato i componenti della Commissione di gara, invitato le ditte e aperte le buste delle offerte, la Commissione non ha ancora completato la valutazione di tutti i parametri necessari per l'aggiudicazione del servizio;

Che, pertanto, si rende necessario chiedere una ulteriore proroga dell'affidamento dello stesso alla Gestor. S.p.A. per il periodo che va dal 01.06.2004 al 30.06.2004;

Considerato che, contattato telefonicamente, il Sig. Giuseppe Farino, responsabile di zona della ditta, ha dato la disponibilità ad effettuare, per l'ulteriore mese, il servizio di materiale esecuzione delle affissioni alle stesse condizioni stabilite nel contratto sopra richiamato;

Ritenuto dover demandare al Responsabile del III Settore l'adempimento di tutte le formalità per l'affidamento, in proroga, del servizio di materiale esecuzione delle affissioni alla Gestor S.p.A.;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in narrative e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, di prorogare l'affidamento del servizio di materiale esecuzione delle affissioni alla ditta Gestor S.p.A., affidataria dello stesso nei due precedenti anni, per il periodo dal 01.06.2004 al 30.06.2004;
2. di demandare al Responsabile del III° Settore, dott. Giuseppe GIAGNORIO, l'adempimento di tutte le formalità previste ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa.



sannicandro.org

La Giunta Comunale
Con separata, unanime, votazione;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000."



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 108 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di provvedere alla costruzione del tronco idrico in Via Quintiliano – zona B2 del P. di F. vigente;

Vista l'istanza in data 14.01.1999 prot.n.505, inoltrata da parte del Sig. Bonfitto Angelo proprietario di abitazione;

Considerato che il tronco ricade in zona B2, e quindi di competenza di questo Comune, in quanto lo stesso ha versato regolarmente gli oneri di urbanizzazione e concessori;

Vista l'istanza inoltrata da parte di questo Comune all'A.Q P. di S. Severo di richiesta di preventivo e computo metrico per la costruzione del tronco di che trattasi;

Visto il preventivo dell'A.Q P. Settore reti interne – S. Severo datato 26.05.2004 prot.n.1690 ed acclarato al protocollo generale di questo Comune in data 03.06.2004 prot.n.7581, dell'importo totale di € 1.917,30 (salvo conguaglio a consuntivo);

Ritenuto dover approvare il preventivo de quo;

Con voti unanimi

DELIBERA

1 – di approvare il preventivo di spesa trasmesso dall'A.Q P. Settore reti interne – S. Severo, per la costruzione del tronco idrico in Via Quintiliano, zona B2 del P. di F. vigente, dell'importo complessivo di € 1.917,30 (salvo conguaglio a consuntivo);

2 – di incaricare il Responsabile del IV° Settore dell'adozione degli atti di gestione di competenza per l'esecuzione della presente deliberazione;

3 – di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime votazione.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 109 DEL 2004

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del I settore, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che

- questo Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19.08.03 ha approvato formale adesione al SISTEMA TURISTICO GARGANO, recependo al riguardo indicazioni contenute nella legge quadro sul turismo (legge n. 135 del 29.03.2001), in prospettiva di un nuovo modello di organizzazione territoriale dell'offerta turistica;

- con successiva delibera di C.C. n. 20 dell'8.6.2004 si approvava lo Statuto del sistema turistico locale "Gargano";

- in data 08 gennaio 2003, si è proceduto alla sottoscrizione congiunta dell'Accordo di programma per l'istituzione del SISTEMA TURISTICO GARGANO, il cui deliberato impegna al punto 2° a costituire in prima fase, L'AGENZIA GARGANO PER IL TURISMO;

- si è convenuto di attribuire a detta Agenzia funzione di "CONSULTA PERMANENTE" in campo turistico tra i comuni aderenti al STG;

- in data 15 gennaio 2003, PRESSO LA Residenza Municipale del comune di San Giovanni Rotondo, si è tenuto un incontro far i delegati dei vari comuni del STG nel corso del quale per unanime determinazione si è adottato l'istituto della PRESIDENZA DI TURNO DELL'AGENZIA GARGANO PER IL TURISMO, con conferimento a rotazione di un mandato di durata annuale a ciascuno degli enti sottoscrittori e che per il corrente anno si è convenuto di attribuirne la nomina al COMUNE DI VIESTE, nella persona dell'Assessore al turismo Carlo NOBILE;

- nella medesima occasione, si è convenuto che il Comune designato alla PRESIDENZA DI TURNO si individua destinatario delle risorse conferite dagli enti per le attività dell'Agenzia e che all'uopo lo stesso Comune deve predisporre nel proprio bilancio apposito capitolo d'intervento (partita di giro);

- per determinazione congiunta, si è stabilito di intervenire in una prima fase operativa, per le più immediate ed indifferibili iniziative di promozione del



territorio, conferendo la somma di €. 2000 (duemila) a favore dell'ente designato alla Presidenza pro-tempore (nella fattispecie il Comune di Vieste);

TUTTO CIO' PREMESSO

Con voti unanimi

DELIBERA

-il conferimento di un contributo pari alla somma di €. 2000 (euro duemila), a favore dell'ente designato alla PRESIDENZA DI TURNO DELL'AGENZIA GARGANO PER IL TURISMO (nella fattispecie il Comune di Vieste) tramite accredito della somma alla tesoreria Comunale di Vieste c/o B.P.M. – Ag. Di Vieste – codice ABI 5584 e CAB 78710 imputando la relativa somma al cap.1050 del BEF 2004;.

- Con votazione separata e voti unanimi si rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. E.L. n. 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 110 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO

che il Comune di San Nicandro Garganico è proprietario dei gabinetti pubblici in Via Crucinio, Parco S.Michele e Parco della Rimembranza;

che per pienamente fruire i servizi igienici pubblici necessita assicurare la guardiania e pulizia degli stessi;

che il Comune, con i dipendenti di ruolo, non riesce ad assicurare con la costanza ed efficienza dovuta il servizio di pulizia e guardiania dei gabinetti pubblici;

che già in precedenza il servizio de quo è stato affidato mediante ricorso a ditte private;

Visto il preventivo di spesa della ditta PALMIERI FILOMENA di complessivi € 650,00 mensili per provvedere alla guardiania e pulizia dei gabinetti pubblici in Via Crucinio, Parco S.Michele e Parco della Rimembranza, garantendo comunque la fruibilità dei servizi igienici per l'intera giornata, per le ore di servizio da destinare al pubblico, a discrezione dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTA CONGRUA l'offerta della ditta PALMIERI FILOMENA;

Vista l'attestazione per la copertura finanziaria a firma del Responsabile del Settore Finanziario;

DELIBERA

- di affidare alla ditta PALMIERI FILOMENA, con sede in San Nicandro Garganico alla Via San Cristoforo lotto 513,, il servizio di pulizia e guardiania dei gabinetti pubblici di Via Crucinio, Parco S.Michele e Parco



della Rimembranza per il periodo dal 01.07.2004 al 31.12.2004 al prezzo, iva ed ogni altro onere compreso, di € 650/00;

- di concedere in uso gratuito, per la tutta la durata dell'affidamento, il ciclomotore di proprietà comunale "vespa 50" con assunzione a carico del Comune di tutti gli oneri per la manutenzione, funzionamento e circolazione;
- di dare atto che alla data del 31.12.2004, l' affidamento del servizio di pulizia e guardiania dei gabinetti pubblici di Via Crucinio, Parco S.Michele e Parco della Rimembranza si intende automaticamente risolto senza necessità di formalità alcuna e senza che la Ditta Palmieri Filomena abbia per ciò nulla a pretendere;
- di impegnare la somma di € 3.900,00 al capitolo 1757/1 del BEF 2004.